

In data: 31.01.2017

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ED ECONOMICHE.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15.51, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FERILLI OTTORINO 2 - SANTONASTASO DAVIDE 3 - SANTARELLI NICOLA 4 - PEZZOLA ELEONORA 5 - DI GIORGI ALESSIO 6 - IANNUCCELLI VITTORIA 7 - MASLICCI FATIMA	Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Assente	10 - GIACOMINI FRANCA 11 - MARTINI ISIDORO 12 - CIOTTI SIMONETTA 13 - MONTIROLI FRANCESCO 14 - D'ANGELANTONIO FABIO 15 - SCARAFONI SOLIDEA 16 - MORGANTI PATRIZIA	Presente Assente Presente Presente Presente Presente Presente
6 - IANNUCCELLI VITTORIA 7 - MASUCCI FATIMA	Presente Assente	15 - SCARAFONI SOLIDEA 16 - MORGANTI PATRIZIA	Presente Presente
8 - MATTEI ELENO 9 - GIANFELICE MATTIA	Presente Presente	17 - SORRENTO LEILA	Presente

Totale presenti 15 Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. MARIO ROGATO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ALESSIO DI GIORGI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 15,57 la consigliera Masucci entra in aula – Risultano presenti 16 consiglieri (Assenti 1 Martini)

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Premesso che:

- Il Comune di Fiano Romano con il concorso dei servizi sanitari, del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali "Valle del Tevere", delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, pone in essere interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita relativi a persone singole, a famiglie e alla comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della normativa vigente in materia di Servizi Sociali:
- Per rendere effettivo il diritto della cittadinanza al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, nel rispetto dei limiti della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e di risorse destinate, si perseguono le finalità di prevenzione e rimozione dei disagi, di integrazione socio – sanitaria, di inclusione sociale, di promozione ed attivazione delle risorse individuali;

Considerato che:

- per la complessità e la multidimensionalità delle situazioni di bisogno si rende necessario attivare molteplici misure di diversa natura per trovare la giusta rispondenza alle esigenze sociali e relazionali dei cittadini e superare qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- la legge n. legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" individua come livello essenziale delle prestazioni sociali, tra le altre, le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito;
- Che tali misure si concretizzano nell'erogazione di contributi economici e che costituiscono uno strumento finalizzato a rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio sociale;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ", stabilisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di predeterminare i criteri e le modalità di erogazione di contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici;
- l'Amministrazione Comunale ha adempiuto a tale obbligo adottando regolamenti per l'erogazione di contributi, ausilii economici e l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini fin dalla prima applicazione della legge;
- il Regolamento attualmente vigente è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.09.2009;

Verificato che il Regolamento per l'erogazione di contributi economici attualmente vigente necessita di una rimodulazione da attuare in ottemperanza ai principi di economicità e di razionalizzazione degli interventi con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze ed eventuale frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e da orientare alla definizione ulteriore degli interventi da attuare a favore dei destinatari ;

Richiamati:

- gli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ";
- legge regionale del 9 settembre1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio";
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Ritenuto dover approvare il Regolamento allegato che predetermina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi economici degli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei

destinatari e che si ispira ai principi di trasparenza, uniformità ed equità di trattamento dei cittadini e di valutazione delle condizioni di bisogno;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di approvare il Regolamento dei criteri per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ed economiche, che viene allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che il Regolamento sopra citato abroga il Regolamento dei criteri per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ed economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.09.2009, attualmente vigente;
- 3. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore al conseguimento dell'eseguibilità della presente deliberazione

Espone il punto la consigliera Simonetta Ciotti.

SIMONETTA CIOTTI. Approvazione del Regolamento sui criteri per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ed economiche dell'assessorato alle politiche sociali.

Sappiamo che il nostro Comune, per garantire il benessere e il corretto sviluppo dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e delle comunità, attua degli interventi con il concorso dei servizi sanitari, delle istituzioni scolastiche degli enti territoriali intercomunali. Le misure attuate a questi fini sono naturalmente varie e di diversa e complessa natura; tra queste c'è il contrasto alla povertà e il sostegno al reddito.

Il nostro Comune si è dotato di un Regolamento, già dal 2009, per poter attuare le politiche in questione ma, al fine di armonizzare e ottimizzare gli interventi di natura economica e anche evitare sovrapposizioni eventuali di competenze ed eventuali frammentarietà nelle risposte che vengono date a quanti richiedono il servizio, si è voluto definire meglio gli interventi da attuare. Si è quindi ritenuto di elaborare un nuovo Regolamento che in sostanza non cambia il precedente, ma definisce meglio gli ambiti, i criteri e anche gli iter procedurali.

Il testo che viene portato oggi all'approvazione del Consiglio comunale ha già corretto alcuni refusi che erano stati posti in evidenza in sede di Commissione ed anche una precisazione, richiesta della minoranza, relativa al contributo a integrazione della soglia del cosiddetto minimo vitale.

Dunque, si chiede a questo punto l'approvazione da parte del Consiglio di questo nuovo Regolamento, l'abrogazione parimenti del Regolamento precedente e l'immediata eseguibilità del provvedimento.

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Ciotti.

Chiedo se ci sono interventi. Prego, consigliere D'Angelantonio.

FABIO D'ANGELANTONIO. Per le stesse motivazioni precedenti, legate al fatto che in Commissione abbiamo ampiamente discusso questo punto, che le nostre obiezioni e i ragionamenti sono stati accettati, riteniamo che questo sia un buon documento e per questo motivo voteremo a favore.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Fabio D'Angelantonio. Prego, Sindaco.

SINDACO. Grazie, Presidente.

Innanzitutto intervengo per ringraziare la consigliera Simona Ciotti per l'esposizione e la descrizione del lavoro che è stato svolto. Vorrei inoltre ringraziare l'ufficio, la Commissione preposta che ha lavorato e che ha trovato una convergenza su tematiche che interessano un settore particolare, molto importante e consequenziale, come accrescimento di disagi alla crisi economica che in questi anni è aumentata e che ha creato delle difficoltà.

Come abbiamo sempre detto, situazioni che diversi anni fa sembravano essere piccole, quelli che sembravano essere piccoli problemi con veloci risoluzioni, oggi sembrano essere insormontabili e difficilmente l'ente riesce ad approvvigionarsi di strumenti per poter volgere a risoluzione.

Lo diceva bene prima Simonetta: il Regolamento vige dal 2009 e occorre il rispetto delle norme, perché noi abbiamo delle norme e dei Regolamenti di carattere locale, che comunque debbono assolutamente essere in linea con le norme e i Regolamenti sovracomunali; faccio riferimento a istituti sovracomunali come Regione e Stato.

Dopodiché, ho sempre detto che bisogna mettere in campo anche investendo sul tema dei servizi sociali e delle politiche sociali. Bisogna investire per avere la possibilità, in primis, di fare un censimento serio, profondo, capillare

del nostro tessuto sociale, perché è attraverso la conoscenza profonda del nostro tessuto sociale che possiamo mettere in campo tutte quelle attività e tutti quegli strumenti che ci possono permettere non di rincorrere l'emergenza, non di rispondere a chiamata, ma di programmare per cercare non soltanto di raggiungere un'ottimizzazione dei costi – sennò andiamo a finire sempre al discorso che è importante, perché comunque fa parte di una discussione molto complessa su un argomento che credo sia il più importante dell'attività amministrativa, ossia quello del bilancio dell'ente comunale –, ma anche di poter calare servizi migliori e adeguati alle esigenze e alla situazione attuale della nostra comunità.

Come ripeto, anni fa, se si sbagliava, si parlava di poste a bilancio, e si mettevano in campo degli strumenti che potevano essere nel tempo rettificati e corretti, non succedeva nulla. Oggi, mettere in campo delle attività che possono comportare o determinare errori significa andare a destabilizzare la situazione sociale, economica e culturale della nostra bella e splendida comunità.

Quindi, sono d'accordissimo, avendo anche letto le argomentazioni. Dico questo in virtù di un discorso molto più complesso, cari colleghi, che è quello che vede, e che ha visto protagonista quest'area. Mi riferisco all'area vasta, non solo al nostro Comune, perché non dobbiamo mai assolutamente fossilizzarci nei perimetri del nostro territorio; altrimenti non riusciremo a mettere in campo delle vere ed importanti opportunità. Dobbiamo guardare sempre con occhio più largo in un'area vasta.

Questo è un territorio di 17 comuni dell'area Cassia, Tiberina e Flaminia, che per primo ha osservato la nuova normativa regionale, che prevedeva la mutazione del distretto socio sanitario in un nuovo soggetto giuridico, ossia il Consorzio socio sanitario. Ebbene, il distretto più complesso e complicato, con 17 teste, 17 appartenenze politicamente parlando diverse, 17 pensieri ed esperienze diverse, ha visto convergere 17 Comuni, per evitare lo stallo dei servizi socio assistenziali nel nuovo soggetto giuridico. Siamo il distretto più corposo e complesso, ma siamo stati i primi ad arrivare.

Questo ci permette anche di poter interagire – Fiano Romano fa parte del CdA di questo consorzio insieme ad altri quattro comuni, con la Presidenza del comune di Formello – e di proporre alla discussione determinate situazioni.

Le politiche sociali vanno guardate nella loro complessità. Prima, salendo, sentivo parlare, a distanza, sulla scalinata, di farmacia. Ebbene, mi rivolgo alla consigliera Fatima Masucci, che ha iniziato ad interessarsi dell'argomento. Anche quell'aspetto rientra in una tematica che è stata spesso affrontata nelle diverse amministrazioni che si sono succedute; anche quello rappresenta un volano importante dal punto di vista economico e rientra nella sfera sanitaria della nostra comunità che è in competizione con le farmacie a gestione privata.

Quindi, dobbiamo cercare di mettere in campo tutti quegli strumenti, tutte quelle risorse anche dal punto di vista gestionale, e non soltanto dal punto di vista estetico e infrastrutturale, che ci consentano di essere competitivi e di offrire un servizio di qualità. Ho parlato di farmacia perché si guarda al settore sanitario nella sua complessità e quindi a tutti i servizi che questo Comune mette in campo.

Grazie ancora per il lavoro che è stato svolto, per le convergenze che si sono trovate e che reputo assolutamente giuste. Ho saputo che si è cercato di fare anche di più, ma poi alcuni pensieri andavano a cozzare contro le normative sovracomunali, e quindi di fatto erano illegittime se calate in un Regolamento locale, in un Regolamento comunale.

Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dall'Assessore Simonetta Ciotti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.Lgs 267/2000, apposti in calce alla proposta di delibera e di seguito riportati:

Il Responsabile del servizio

Visto l'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000; Riscontratane la regolarità tecnica Esprime il seguente parere FAVOREVOLE

Data: 27/01/2017 Il Responsabile del Servizio

Politiche Culturali

e Promozione Servizi Sociali e della Salute

Dott.ssa Carla Parlati

Il Responsabile del Settore I Amministrativo-Finanziario

Dott. Francesco Fraticelli

Il Responsabile del servizio

Visto l'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000; Riscontratane la regolarità contabile Esprime il seguente parere FAVOREVOLE

Data: 09/09/2016


Il Responsabile del servizio

Francesco Fraticelli

Con votazione che dà il seguente risultato: Presenti 16 Assenti 1 (Martini) Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1. di approvare il Regolamento dei criteri per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ed economiche, che viene allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che il Regolamento sopra citato abroga il Regolamento dei criteri per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ed economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.09.2009, attualmente vigente;
- 3. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore al conseguimento dell'eseguibilità della presente deliberazione
- 4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti organi di indirizzo politico Provvedimenti:





REGOLAMENTO DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ED ECONOMICHE

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi ed obiettivi
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Oggetto e definizioni
- Art. 4 Destinatari degli interventi sociali
- Art. 5 I diritti degli interessati
- Art. 6 Determinazione del contributo e del vantaggio economico

<u>CAPO II MODALITA' DI ACCESSO TIPOLOGIA DEI SERVIZI E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AI BENEFICI</u>

- Art. 7 L'accesso ai servizi
- Art. 8 Valutazione dello stato di bisogno
- Art. 9 Assistenza economica
- Art. 10 Definizione del Minimo vitale
- Art. 11 Tipologie di contributi e vantaggi economici
- Art. 12 Disposizioni procedimentali
- Art. 13 Servizio Sociale Professionale e Progetto Assistenziale Individualizzato
- Art. 14 Procedura per la richiesta e la concessione di contributo o vantaggio economico,

comunicazione dell'esito

<u>CAPO III INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PER L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI</u>

- Art. 15 Definizione del PAI
- Art. 16 Determinazione della situazione economica del richiedente
- Art. 17 Deroghe
- Art. 18 Commissione tecnica di valutazione
- Art. 19 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

CAPO IV PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ

Art. 20 Promozione dei servizi di comunità

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Trattamento dei dati personali
- Art. 22 Albo dei beneficiari
- Art. 23 Norme transitorie e finali
- Art. 24 Pubblicità
- Art. 25. Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed obiettivi

Il Comune di Fiano Romano con il concorso dei servizi sanitari, del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali "Valle del Tevere", delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, pone in essere interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita relativi a persone singole, a famiglie e alla comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della normativa vigente in materia di Servizi Sociali .

Gli interventi nell'ambito socio-assistenziale promossi dal Comune di Fiano Romano si basano sui seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- rispondenza al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino.

Le situazioni di bisogno sono fenomeni complessi e multidimensionali per contrastare i quali è necessario attivare molteplici misure di diversa natura.

Con il presente regolamento il Comune intende disciplinare la concessione di contributi e

l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, nell'esercizio delle proprie autonomie – nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana - ed in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con la predeterminazione dei criteri e delle modalità.

Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella legge regionale del 9 settembre1996, n. 38" Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio"

Le leggi sopra citate prevedono l'intervento dello Stato e degli enti preposti al fine di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Le norme del presente Regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nelle leggi sopra citate.

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di risorse economiche quale strumento, tra gli altri, di prevenzione e contrasto delle situazioni di bisogno. Gli interventi costituiscono, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 328/2000, i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

La metodologia adottata dal Servizio Sociale Comunale per l'utilizzo dell'erogazione economica nelle forme diverse di contributo economico, parziale strumento di contrasto alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi:

- **prevenzione:** intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
- integrazione: coordinare, promuovere e attivare sinergie, integrando l'erogazione economica con le

azioni espresse dalle politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità;

- promozione e attivazione delle risorse individuali: il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione;
 - **economicità:** impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato;
 - uniformità ed equità: di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.

Il Comune di Fiano Romano assicura le prestazioni professionali del servizio sociale, quali il segretariato sociale, senza assunzioni di onere economico diretto, nei confronti dei cittadini che non possiedono i requisiti per l'accesso agli interventi economici previsti nel presente regolamento.

Il segretariato sociale è un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio comunale, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti. Il servizio di segretariato sociale è dotato di strumenti atti a collegarlo con tutti i servizi informativi presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato aggiornamento.

Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni, opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente e i servizi, al fine di conseguire una utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie.

Art. 2 – Finalità

- 1. Per rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 si perseguono le seguenti finalità, nei limiti della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse destinate:
 - a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possano procurare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta;
 - c) agire a sostegno della famiglia, garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di persone con disabilità, emarginate o a rischio di emarginazione.

Articolo 3 - Oggetto e definizioni

- 1. Oggetto del presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90, è la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche.
- 2. Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per finalità e scopi sociali meglio definiti nel Progetto Assistenziale Individualizzato, di seguito denominato PAI, nel rispetto delle normative indicate in premessa, al fine di contribuire a rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

- 3. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un servizio a domanda individuale, erogato dall'ente, senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto previsto dal sistema tariffario comunale, oppure la riduzione o esenzione nel pagamento di tributi locali.
- 4. Il presente Regolamento non si applica agli interventi per l'integrazione del pagamento delle rette per l'inserimento di cittadini in servizi residenziali di natura socio sanitaria (casa protetta, R.S.A, casa famiglia) che il Comune assicura, ai sensi della normativa vigente, ai cittadini residenti.

Art. 4 - Destinatari degli interventi sociali

- 1. I beneficiari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni del sistema integrato della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della legge 328/2000 residenti nel comune, vale a dire:
 - a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno e gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, di cui agli articoli 18 e 41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che, avendo la residenza nel Comune di Fiano Romano, si trovino in situazione di bisogno assistenziale.
- d) Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza ai sensi dell'art. 129 c. 1 lett. h del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- 2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale.
- 3. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti a Fiano Romano, il Comune, nei limiti di legge, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza.

Art. 5 - I diritti degli interessati

- 1. I Servizi Sociali garantiscono all'interessato:
- a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico:
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;
- d) l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
- e) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del PAI, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili.

Art. 6 – Determinazione del contributo e del vantaggio economico

- 1. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo famigliare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo o vantaggio economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale, distrettuale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio, anche mediante l'accesso al Servizio di Segretariato Sociale Comunale.
- 2. Per la quantificazione dell'entità del contributo o vantaggio economico, da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà altresì conto:
- a) dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o
 concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata, da altri
 enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da
 organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a
 specifici bandi;
- b) dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

CAPO II MODALITA' DI ACCESSO, TIPOLOGIA DEI SERVIZI E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AI BENEFICI

Art. 7 - L'accesso ai Servizi

- 1. L'accesso al sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:
 - a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
- c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- d) per disposizione dell'autorità giudiziaria.
- 2. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma 1 del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso

Art. 8 - Valutazione dello stato di bisogno

- 1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
- 2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio - assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
- 3. La valutazione della situazione di bisogno compete al tecnico dei Servizi Sociali responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.
- 4. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza del tecnico dei servizi sociali saranno in relazione alle diverse tipologie di bisogno e riguardano:
- a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare.

Art. 9 - Assistenza economica

- 1. Il sostegno economico consiste in interventi di carattere economico erogati a singoli o nuclei familiari, in condizioni di bisogno temporaneo o continuativo, non in grado di gestire una situazione di difficoltà.
- 2. Il sostegno economico è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) contrastare il fenomeno della povertà;
- b) favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio;
- c) sostenere le responsabilità familiari, favorendo l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- d) favorire i processi di inclusione sociale.

Articolo 10 – Definizione del Minimo vitale

- Per minimo vitale si intende il livello minimo di capacità economica al di sotto del quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
- 2. Il parametro di riferimento per determinare la soglia del minimo vitale è il trattamento pensionistico minimo erogato dall'INPS per dodici mensilità.
- 3. Il calcolo del minimo vitale si adatta automaticamente alle variazioni di importo del trattamento pensionistico minimo INPS.

Articolo 11 – Tipologie di contributi e vantaggi economici

1. Le tipologie di contributo erogabili, in applicazione del presente Regolamento, sono le seguenti.

a) Contributo economico ordinario continuativo o integrazione al minimo vitale.

E' destinato ai nuclei familiari che si trovano al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il contributo viene erogato per la durata di mesi sei. Può essere rinnovato anche per periodi successivi e consecutivi qualora la condizione socio economica, evidenziata dalla documentazione presentata per la valutazione della domanda di rinnovo, presenti una situazione immutata e, in ogni caso al di sotto della soglia del minimo vitale, o peggiorata rispetto a quella esistente al momento dell'erogazione del contributo economico riferito al periodo precedente.

Il contributo può essere erogato solo per nuclei familiari con effettiva, irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata dall'età, da disabilità e/o invalidità, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi, anche in assenza di certificazioni rilasciate da servizi specialistici.

Due volte l'anno, nei mesi di gennaio e giugno il Servizio Sociale provvederà a pubblicare un avviso pubblico per l'erogazione del contributo economico ordinario cui potranno accedere tutti i cittadini che versano nelle condizioni di disagio socio-economico sopra rappresentate.

b) Contributo economico straordinario per urgenze ed emergenze.

Gli interventi in emergenza vengono attivati quando vi è l'urgenza di far fronte a gravi situazioni contingenti di carattere sociale e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) contrastare emergenze sociali;
- b) rispondere a richieste di intervento conseguenti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- c) accogliere persone in stato di abbandono.

Gli interventi di emergenza consistono in:

- contributi economici straordinari erogabili una volta nell'anno solare per un importo massimo di euro 600,00;
- consegna pasti a domicilio;
- buoni farmacia o contributo economico per acquisto farmaci (a fronte di patologie certificate) e/o parafarmaci di prima necessità per neonati per un importo massimo annuale di euro 500,00, salvo eventuali casi di particolare gravità;
- contributi economici, erogabili una tantum nell'importo massimo di € 1.200,00, per situazioni di emergenza abitativa a seguito di sfratto.

c) Vantaggi economici indiretti.

Si configurano come esoneri, riduzioni, agevolazioni tariffarie riconosciute sui servizi erogati dall'Amministrazione comunale, che vanno a modificare le fasce di contribuzione agevolata calcolate in base all'ISEE, per particolari motivazioni di carattere socio - economico che interessano i richiedenti.

2. Ogni anno il budget assegnato ai Servizi Sociali per l'attuazione del presente Regolamento, verrà ripartito per l'erogazione delle due tipologie di contributi economici sopra specificate.

La modalità di ripartizione dello stanziamento di bilancio nonché la definizione dei criteri, dei parametri e dei requisiti per la partecipazione all'avviso pubblico di cui al comma 1, lettera a) verranno individuate dal Responsabile e dai tecnici dei Servizi Sociali e sottoposte al Dirigente del Settore I per l'approvazione. A

seguito dell'approvazione o delle eventuali integrazioni e modifiche che il Dirigente vorrà apportare, le proposte inoltrate verranno formalizzate con appositi atti amministrativi .

Art. 12 - Disposizioni procedimentali

- 1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o su impulso del responsabile del servizio e si conclude con l'approvazione del Piano Assistenziale Individualizzato.
- 2. Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato, e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio assistenziali e socio sanitari che il Comune assicura o promuove.
- 3. All'atto della presa in carico viene individuato il tecnico dei Servizi Sociali responsabile del caso che, avvalendosi ove necessario anche della collaborazione di altri Servizi specialistici territoriali (CSM, SER.T., ecc.), elabora il Piano di Assistenza Individualizzato con gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 13 - Servizio Sociale Professionale e Progetto di presa in carico individualizzato

- La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte esposte nel PAI, ossia il progetto di presa in carico e di intervento condiviso con il richiedente.
- 2. I tecnici dei Servizi Sociali, in attuazione dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente Regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico sono responsabili della stesura del PAI nel quale, previa analisi della situazione socio economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.
- 3. Il PAI è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo o vantaggio economico e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari, conviventi, altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile). Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il PAI è sottoscritto dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.

Articolo 14 - Procedura per la richiesta e la concessione di contributo o vantaggio economico, comunicazione dell'esito

1. Per richiedere l'attribuzione di un contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta all'Ufficio Protocollo del Comune, apposita istanza scritta.

- 2. L'istanza deve essere presentata a seguito di colloquio preliminare con il tecnico dei Servizi Sociali, nell'ambito del segretariato sociale, recante la motivazione della richiesta, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità. Sono ammesse eccezioni, salvo successiva integrazione della certificazione mancante entro un termine massimo di 30 giorni, nelle ipotesi di impedimento oggettivo che non consenta all'interessato di produrre la certificazione in tempi brevi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per particolari necessità di salvaguardia dei nuclei con presenza di minori, o in caso di patologie gravemente invalidanti del potenziale beneficiario di contributo economico).
- In caso di istanza formalizzata senza alcun precedente colloquio, l'interessato o avente titolo, verrà
 convocato dal tecnico dei Servizi Sociali per la valutazione socio economica del nucleo familiare
 richiedente.
- 4. Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale nonché alle verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall'istante per iscritto o nel colloquio, che sia possibile verificare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune.
- 5. I tecnici del Servizio Sociale, allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del vantaggio economico con il PAI, verificano tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di elaborare un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.
- 6. I tecnici del Servizio Sociale, nel corso del colloquio preliminare all'istanza finalizzata al riconoscimento di un contributo o vantaggio economico:
- informano il richiedente il contributo o vantaggio economico in merito al suo diritto di ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;
- condividono con il richiedente la necessità di contattare i parenti obbligati per verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di un contributo o vantaggio economico all'interno del PAI.

CAPO III TIPOLOGIE DI SERVIZI:INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PER L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

Art. 15 - Definizione del PAI

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'interessato, il tecnico dei Servizi Sociali responsabile del caso, definisce il PAI.

- 2. Il PAI individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi.
- 3. Il PAI è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Art. 16 - Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'ISEE viene utilizzato:

- per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
- per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione ai benefici;
- per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente;
- 2. Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE comunque incongruo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione circa la fonte accertabile del proprio sostentamento.

Art. 17 - Deroghe

- 1. L'ISEE costituisce un indicatore oggettivo di riferimento per la determinazione quantitativa degli interventi di carattere economico.
- 2. I tecnici del Servizio Sociale, in presenza di situazioni gravi e motivate, hanno la facoltà di proporre interventi economici prescindendo dall'applicazione dell'ISEE ed in deroga ai vincoli temporali individuati dal presente regolamento.
- 3. Suddetti interventi si configurano come interventi in emergenza e, pertanto, non sono ripetibili nello stesso anno finanziario.

Art. 18 - Commissione tecnica di valutazione

- 1. Le proposte di attribuzione di contributo o vantaggio economico, con cadenza mensile, verranno esaminate da una commissione composta dal Responsabile del Servizio e dai tecnici del Servizio Sociale che, a turno, svolgeranno anche funzioni di segreteria della commissione per la redazione del verbale.
- 2. La commissione elaborerà una proposta complessiva di attribuzione dei contributi o vantaggi economici, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, la quale verrà sottoposta al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario per l'adozione degli atti per l'assunzione del corrispondente impegno di spesa finalizzato all'erogazione economica o al riconoscimento del vantaggio nei modi e nei termini indicati nel PAI.

- 3. Nei casi in cui il Dirigente non concordi, in tutto o in parte con la proposta, assume le proprie determinazioni motivando le diverse disposizioni.
- 4. L'iter procedurale deve completarsi nel termine di 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo e/o vantaggio economico o di regolarizzazione della stessa.
- 5. Il provvedimento relativo alla decisione assunta viene comunicato ai richiedenti i benefici che si rechino presso gli Uffici del servizio sociale in orario di ricevimento dei tecnici del servizio medesimo.
- 6. Con la comunicazione è reso noto l'obbligo sancito per il beneficiario della prestazione di comunicare tempestivamente, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni, l'eventuale modifica delle condizioni originarie.
- 7. Ove necessario, in caso d'urgenza e per il tempo occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, la commissione potrà disporre interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone con disabilità.

Art. 19 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Qualora dai controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità delle medesime o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento di erogazione della prestazione sociale, o del servizio, anche a quota agevolata, sottopone a riesame il provvedimento favorevole, dandone comunicazione al diretto interessato ed adotta i provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge e di regolamento.

CAPO IV PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ

Art. 20 - Promozione dei servizi di comunità

- 1. Il Comune riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.
- 2. A titolo meramente esemplificativo, l'Amministrazione Comunale di Fiano Romano, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali a rete:
 - a) promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione e di vita attiva:
 - b) promuove campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;

- c) promuove gli interventi finalizzati al contrasto dell'esclusione sociale, alla prevenzione e riduzione dei danni connessi alle dipendenze o allo sfruttamento sessuale, e al sostegno alle vittime dello sfruttamento sessuale:
- d) favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;
- e) persegue l'obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari;
- f) promuove, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, attività finalizzate a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini.
- 3. Il Comune, ai fini della promozione dei servizi di comunità, può sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore nelle forme previste dalle norme vigenti. Il Comune può, dandone adeguata motivazione, sottoscrivere convenzioni con soggetti del terzo settore senza ricorso a forme di selezione ad evidenza pubblica, per lo svolgimento di attività che richiedano particolari qualità del soggetto o il radicamento sul territorio.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti presso gli interessati saranno oggetto del trattamento nel rispetto della legge 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali " e s.m.i che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata al comma precedente per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente funzionali all' istruttoria della domanda di ammissione ai benefici previsti;
- b) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati personali da conferire sono anche dati sensibili.

1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.

Art. 22 - Albo dei beneficiari

1. I beneficiari di contributi e vantaggi economici erogati dal Comune di Fiano Romano ai sensi del presente regolamento verranno iscritti, nel rispetto della legge 196/2003 e s. m. i., nell'albo del beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 23 – Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 24 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Fiano Romano, al fine di darne la massima divulgazione presso la cittadinanza.

Art. 25 - Entrata in vigore.

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore al conseguimento della eseguibilità della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
- 2. In fase di prima applicazione l'avviso pubblico di cui all'art. 11 c.1 lett. a) verrà emesso entro 15 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to ALESSIO DI GIORGI	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. MARIO ROGATO
La presente deliberazione viene trasmessa all'albo pretorio online del	all'Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la pubblicazione sito istituzionale di questo Comune
Addì	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. MARIO ROGATO
	ATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all'albo pretorio online del sito is (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009) per 15 gio	tituzionale di questo Comune <u>www.comune.fianoromano.rm.it</u> orni consecutivi a partire da oggi.
	ESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE o SIMONA SANTONASTASO
La presente deliberazione è divenuta ese	cutiva in data 26.02.2017
□ Perchè dichiarata immediatamento 18/8/2000, n. 267.	e eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, D.Lgs.
□ Per il decorso termine di 10 gg. d dell'art. 134, D.Lgs. 18/8/2000, n. 2	lalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma 267.
Addì	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to DOTT. MARIO ROGATO
	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PE ADDI'	R USO AMMINISTRATIVO
	IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARIO ROGATO